

**Contratto per la designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (Data Protection Officer per brevità DPO) ai sensi dell'art. 37-39 del Regolamento UE 2016/679**

tra

L' **ORDINE TRSM E PSTRP DI PU**, C.F. / P.Iva 90011510410, con sede legale in Fano (PU), via Della Colonna, 13, in persona del legale rappresentante *pro tempore* il Presidente, Dott. Alessandro Tonelli, qui di seguito denominata P.E.C: [direttivo@pec.tsrm-pu.org](mailto:direttivo@pec.tsrm-pu.org) e PE [info@tsrm-pu.org](mailto:info@tsrm-pu.org) raggiungibile per ogni comunicazione o richiesta in merito ai propri dati, anche all'indirizzo e-mail [privacy@tsrm-pu.org](mailto:privacy@tsrm-pu.org), per le disposizioni di cui al Regolamento 2016/679 e del D.Lgs. 101/18, di seguito "Titolare"

e


Avv. **Laura Lecchi** nata a Milano il 12 giugno 1973 C.F. LCCLRA73H52F205W, con studio in Bologna Via Canonica n. 4 P.Iva 02093901201, di seguito "DPO", tel/fax 051227673, indirizzo email [laura.lecchi@studiolegalelecchi.eu](mailto:laura.lecchi@studiolegalelecchi.eu)

**PREMESSO CHE**

- con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e cogente a partire dal 25 maggio 2018, è stata introdotta la figura del Responsabile dei dati personali (DPO) (artt. 37-39);
- che in virtù di tale Regolamento è previsto l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare tale nuova figura:
  - quando il trattamento è effettuato da parte di una autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
  - se le attività di trattamento riguardano dati che per loro natura, finalità e/o ambito di applicazione richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
  - se le attività di trattamento su larga scala afferiscono a dati sensibili o giudiziari;
- il soggetto nominato quale DPO ai sensi dell'art. 37 comma 5 deve possedere una adeguata e comprovata conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, degli aspetti gestionali e tecnici della sicurezza dei dati, adempiendo alle sue funzioni in piena indipendenza e totale autonomia senza vincoli di subordinazione ed in assenza di conflitti di interesse;
- il soggetto nominato quale DPO avrà quindi un ruolo consultivo e di controllo a supporto del titolare e del responsabile del trattamento, nel garantire la conformità delle modalità di trattamento dei dati effettuati dalla struttura aziendale in ottemperanza alle prescrizioni di cui al Regolamento;

Il rapporto che verrà instaurato con la sottoscrizione del presente atto di nomina tra il Titolare e/o il Responsabile ed il soggetto che ricoprirà l'incarico di DPO, sarà regolamentato alle condizioni di seguito descritte, in ossequio alle disposizioni sopra richiamate del Regolamento.

1. Competenze e qualità professionali del DPO



Il soggetto che rivestirà il ruolo di DPO dichiara di:

- ricoprire il proprio incarico in assoluta e totale indipendenza, in assenza quindi di alcun vincolo di subordinazione con la realtà aziendale di cui sono parte il soggetto Titolare e/o Responsabile,
- essere in possesso delle qualità professionali e delle competenze giuridico - normative richieste dal Regolamento art. 37 comma 5;
- essere in possesso di specifiche e specialistiche conoscenze in ambito privacy;
- avere la capacità di assolvere tutti gli adempimenti relativi all'attività di sorveglianza e di controllo affidatagli.

## 2. Obblighi e doveri del DPO


Il soggetto designato quale DPO sarà tenuto ad espletare le seguenti attività previste ed elencate dell'art. 39 del Regolamento ovvero:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- dovere di segretezza e di riservatezza in merito all'espletamento delle proprie funzioni.

## 3. Obblighi del Titolare e/o del Responsabile

Il Titolare e/o Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 38 del Regolamento al fine di permettere al DPO di adempiere ai compiti demandatigli dovrà:

- assicurarsi che il DPO sia sempre tempestivamente ed adeguatamente coinvolto ed informato su tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;
- non interferire con l'attività svolta dal DPO attraverso l'imposizioni di ordini o direttive circa le modalità esecutive del ruolo affidatogli, essendone prescritta dal Regolamento l'effettiva e piena indipendenza operativa;
- non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- messa a disposizione delle informazioni e/o della documentazione richiesta dal DPO pertinenti con l'espletamento del suo incarico;
- informare e consultarsi tempestivamente con il DPO nei casi di verifica di incidenti informatici e/o di violazione dei dati;
- fornire e mettere a disposizione del DPO le risorse ed i mezzi necessari affinché lo stesso possa assolvere ai propri compiti, permettendogli l'accesso ai dati personali ed ai trattamenti effettuati degli stessi.



4. Durata incarico

Il conferimento dell'incarico al DPO avrà una durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto di nomina.

L'incarico sarà rinnovabile annualmente, fatta salva la facoltà di disdetta esercitabile da ciascuna parte con un preavviso di 60 giorni a mezzo PEC, prima della scadenza del termine che perfeziona il rinnovo.


In virtù di quanto sopra stipulato e previsto, il Titolare

**DESIGNA**

l'Avv. Laura Lecchi come Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) con nomina operativa a far data dalla sottoscrizione del presente atto.

FANO (PU), 31.12.2021

*PER ORDINE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TRSM -PSTRP  
DOTT. ALESSANDRO TONELLI*

*A. Tonelli*  


*Per accettazione*

**STUDIO LEGALE LECCHI**

Via Canonica, 4 - 40126 Bologna

Partita IVA 02093901201

E-mail: [laura.lecchi@studiolegalelecchi.eu](mailto:laura.lecchi@studiolegalelecchi.eu)

Tel. 051 227673 - Fax 051 0364312

*(Avv. Laura Lecchi)*